



# NEWS

Dallo Studio Amato di Roma, **6 marzo 2021**

## **Esonero contributivo per assunzione donne. Solo se svantaggiate**

*L'Inps con la sua circolare 32 del 22 febbraio 2021.*

L'articolo 1, comma 16, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (*legge di bilancio 2021*) ha stabilito che, per le assunzioni di donne lavoratrici effettuate nel biennio 2021-2022, l'esonero di cui all'articolo 4, commi da 9 a 11, della legge 28 giugno 2012, n. 92, è **riconosciuto nella misura del 100 per cento**, nel **limite massimo di importo pari a 6.000 euro** annui.

Si ricordi il beneficio è concesso ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante "*Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19*" (c.d. Temporary framework), nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione, ed è altresì subordinato all'autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Sulla questione si attende l'orientamento della Commissione europea.

L'INPS chiarisce che, sebbene la normativa preveda letteralmente che l'esonero trovi applicazione "per le assunzioni di donne lavoratrici", tale espressione, in virtù del richiamo effettuato dalla previsione all'**art. 4** della L. 92/2012, è da intendersi come "per le assunzioni di donne lavoratrici **svantaggiate**".

Sono riconducibili alla nozione di "donne svantaggiate" le seguenti categorie:

- ➔ donne con almeno **50 anni** di età e disoccupate da oltre 12 mesi;
- ➔ donne di qualsiasi età, residenti in Regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno **6 mesi**;

- donne di qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un'accentuata disparità occupazionale di genere e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi.

Possono accedere al beneficio in trattazione tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, ivi compresi i datori di lavoro del settore agricolo.

Alla pagina [Ricerca Circolari, Messaggi, e Normativa \(inps.it\)](#) per la visione integrale della circolare.

